

30 NOV. 2012

N. 5588

Cat. Cl. 2 Fasc.

CONVENZIONE DI SERVIZIO

Fra i sottoscritti

A) COMUNE DI RONCONE, con sede in Roncone, piazza Battisti 1, Partita IVA n. 00367180221, rappresentato dal dott. Vincenzo Todaro, in qualità di Segretario comunale, giusta delibera del Consiglio Comunale n. 53, di data 01.11.2012, di seguito denominato "Comune";

B) E.S.Co. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.p.A., con sede in Condino, via Oreste Baratieri n. 11, Codice fiscale e Partita IVA 02126520226, rappresentata dal sig. Vigilio Nicolini, nato a Pieve di Bono 22.12.1943, residente a Bersone, via Praso n. 7, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di seguito denominata "Società",

congiuntamente denominate anche "Parti";

1. PREMESSE

- a) la promozione degli usi efficienti dell'energia rientra fra gli obiettivi istituzionali del Comune che, appartenendo alla Pubblica Amministrazione, è chiamato a concorrere alla promozione di "buone pratiche" in questo settore, anche ai sensi del Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, in attuazione della Direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e dei servizi energetici;
- b) la Società, quale impresa strumentale degli enti pubblici soci, è stata costituita per la realizzazione di progetti volti al conseguimento di risparmi energetici ed allo sviluppo di produzioni energetiche da fonti rinnovabili, con riferimento, in primis, ad una serie di interventi previsti nell'ambito di uno studio di fattibilità relativo all'intero territorio del bacino imbrifero del Chiese, approvato dai predetti enti pubblici soci;
- c) la Società, in esecuzione della propria missione, ha proposto al Comune la realizzazione di un impianto di produzione fotovoltaica innovativo connesso all'impianto di consumo comunale ubicato presso la struttura adibita a municipio, potenza kwp 11,025;
- d) la realizzazione di tale proposta, consentirà all'Amministrazione di disporre, senza alcun impegno di spesa, di un "sistema efficiente di utenza", come definito dal d.lgs. 115/2008, in grado di assicurare un risparmio, stimabile, sull'importo delle forniture passive di energia elettrica, grazie alla possibilità di autoconsumare l'energia prodotta dall'impianto, trasferendo alla Società i rischi e le responsabilità tecnici e finanziari dell'investimento;
- e) i servizi prestati dalla Società per la realizzazione e gestione dell'opera saranno remunerati esclusivamente attraverso una parte degli incentivi spettanti in base alla normativa di settore e del valore dei risparmi ottenuti dal Comune a fronte dell'energia prodotta ed autoconsumata;
- f) alla scadenza della Convenzione, sia gli incentivi che i risparmi competeranno per intero al Comune, unitamente alla piena proprietà dell'impianto;
- g) l'obiettivo di miglioramento dell'efficienza energetica cui la presente Convenzione è preordinata consiste pertanto nella riduzione dei prelievi di energia elettrica dalla rete di distribuzione, mediante utilizzo dell'energia rinnovabile prodotta dall'impianto, in misura che è possibile stimare, in base alla normativa tecnica UNI, in funzione delle caratteristiche tecniche dell'impianto stesso;
- h) le Parti intendono disciplinare le reciproche obbligazioni finalizzate alla realizzazione della proposta, attraverso apposita convenzione di servizio di cui all'art. 4 della "Convenzione per l'esercizio associato della Governance della Società strumentale E.S.Co. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.p.A.", sottoscritta dai soci della Società in data 11.6.2009;

E.S.Co. BIM
E COMUNI DEL CHIESE S.p.A.
Via Oreste Baratieri, 11 - 38083 CONDINO (TN)
Cod. Fiscale - P.IVA e Iscr. Imprese di TN n.
02126520226
Tel. 0465.622033 - Fax 0465.622215



i) per la peculiare natura della Società, il rapporto contrattuale si fonda sul principio della massimizzazione dell'utilità per il Comune, e pertanto mira a trasferire la proprietà dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatto salvo il rispetto delle condizioni di equilibrio economico finanziario dell'investimento;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

2. DEFINIZIONI

Salvo che sia diversamente disposto nel presente Convenzione, i termini di seguito riportati avranno il seguente significato:

AEEG: indica l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Conto energia: indica il meccanismo di incentivazione degli impianti fotovoltaici, regolato con d.m. 05.05.2011 e s.m.i.;

Contributo: indica il contributo eventualmente concesso dalla Provincia Autonoma di Trento ai sensi della L.P. n. 14/80.

Contributo in conto scambio: indica il contributo corrisposto dal GSE, ai sensi della deliberazione ARG/elt 74/08 dell'AEEG e s.m.i., nell'ambito del servizio di Scambio sul Posto, al fine di compensare il valore associabile all'energia prodotta e immessa in rete dall'Impianto ed il valore associabile all'energia prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione;

Corrispettivo: indica il prezzo che il Comune corrisponderà alla Società a fronte dell'erogazione dei servizi previsti nella presente Convenzione;

Costo di costruzione dell'impianto: indica l'importo di euro 29.547,00 IVA ESCLUSA, ovvero il diverso importo risultante dai documenti di progettazione;

Documenti di progettazione: indica il Progetto esecutivo dell'Impianto ed i Piani di sicurezza redatti ai sensi del d.lgs. 81/08;

Erogazione dei servizi: indica l'erogazione dei servizi da parte della Società a favore del Comune, durante la Fase di Gestione;

Evento destabilizzante: indica

- a) ogni Fatto del Comune di cui alla successiva apposita definizione;
- b) ogni evento o circostanza di Forza Maggiore di cui alla successiva apposita definizione;
- c) ogni norma di legge, di regolamento, provvedimento della Pubblica Amministrazione ovvero atto di regolazione dell'AEEG, sopravvenuti dopo la stipula della presente Convenzione;
- d) ogni accertata condizione di mercato, che, senza colpa della Società:

- incida in senso pregiudizievole sull'ammontare del Contributo ovvero sull'ammontare del Corrispettivo;
- renda necessarie varianti progettuali che importino un aumento del Costo di costruzione dell'impianto;

Evento favorevole: indica

- a) ogni evento o circostanza elencati nella definizione di Evento Destabilizzante, ove abbia incidenza in senso favorevole anziché pregiudizievole, e comporti miglioramento del Parametro Economico Finanziario.

Fase di Costruzione: indica, secondo il contesto, il periodo di tempo ovvero le attività della Società compresi fra la data della presente Convenzione e la Messa in Esercizio;

Fase di Gestione: indica, secondo il contesto, il periodo di tempo ovvero le attività della Società comprese fra la Messa in Esercizio e la scadenza o perdita di efficacia della Convenzione;



Fatto del Comune: indica l'inadempimento del Comune alle proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione;

a) un fatto imputabile al Comune o, in genere, ad altre Pubbliche Amministrazioni, che impedisca alla Società di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione, ove la Società dimostri di aver diligentemente adempiuto a quanto di propria competenza ai sensi di legge o della presente Convenzione;

Forza Maggiore: indica ogni evento o circostanza al di fuori del ragionevole controllo della Società da cui derivi per la Società l'impossibilità anche temporanea, in tutto o in parte, di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione per effetto di:

a) guerra, terrorismo, sommossa o simili eventi o circostanze non controllabili che impediscano l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della presente Convenzione;

b) sabotaggio e vandalismo;

c) dissesto naturale, quali terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti o simili eventi;

d) sciopero generale;

e) impossibilità di accedere alle materie prime o servizi necessari alla realizzazione dell'impianto, con espressa esclusione dell'impossibilità derivante da inadempimento delle controparti della Società o da eventi che (anche se considerati forza maggiore ai sensi del relativo Convenzione) non possano essere considerati Forza Maggiore ai sensi della presente Convenzione;

Gestore di rete: indica il soggetto gestore della rete di distribuzione elettrica locale alla quale verrà connesso l'impianto;

GSE: indica il Gestore dei servizi elettrici S.p.A.;

Impianto: indica l'impianto di produzione fotovoltaica innovativo che sarà realizzato dalla Società a servizio dell'utenza comunale ubicata presso la struttura adibita a municipio, potenza Kwp 11,025.

Impresa di vendita: è il fornitore di energia elettrica al Comune presso l'utenza interessata dall'impianto;

Lavori: indica i lavori, le forniture e i servizi necessari alla realizzazione dell'impianto;

Messa in Esercizio: indica la data dell'effettivo inizio dell'erogazione dei servizi della Società al Comune;

Progetto: indica l'iniziativa concernente la costruzione e gestione dell'impianto di produzione fotovoltaica oggetto della presente Convenzione;

Scambio sul posto: indica il servizio erogato dal GSE atto a consentire la compensazione tra il valore associabile all'energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore associabile all'energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione. Il Servizio è regolato dalla delibera AEEG n. 74/08 e s.m.i.);

Tariffa incentivante: indica l'incentivo economico di cui d.m. 05.05.2011 e s.m.i. riconosciuto alle produzioni da impianti fotovoltaici.

3. OGGETTO DEL CONVENZIONE

La Convenzione ha per oggetto l'affido in via esclusiva della progettazione, realizzazione dei Lavori e gestione dell'impianto.

In particolare il Comune affida alla Società:

a) la redazione dei Documenti di progettazione dell'impianto;

b) la costruzione dell'impianto, in conformità ai Documenti di Progettazione;

E COMUNI DEL CHIESE S.p.A.
Via Oreste Parzelleri, 11 - 38083 CONDINO (TN)
Cod. Fiscale - P.IVA e Iscr. Imprese di TN n.
02126520226
Tel 0465.622033 - Fax 0465.622215



- c) il collaudo, le verifiche tecnico-funzionali e l'asseverazione della conformità alle norme tecniche del Gestore di rete;
- d) l'Erogazione dei servizi a favore del Comune per tutta la durata della Fase di Gestione, come da successivo art. 8.

4. DURATA DEL CONVENZIONE

La Convenzione ha durata dalla data della sua stipulazione e fino allo scadere del dodicesimo anno dalla data di Messa in esercizio prevista dai Documenti di progettazione, ferme le facoltà di risoluzione, revoca, anticipazione e proroga ove ne ricorrano i presupposti ai sensi della presente Convenzione.

5. OBBLIGAZIONI DELLA SOCIETA'

5.1. Principali obbligazioni della Società

La Società si impegna, con gestione a proprio rischio:

- a) a redigere i Documenti di progettazione dell'impianto in conformità alle disposizioni di legge vigenti;
- b) ad acquisire ogni autorizzazione necessaria ed a svolgere tutte le incombenze istruttorie formali con il Gestore di rete, con l'Impresa di vendita, con il GSE e con l'Ufficio Tecnico di Finanza, al fine della connessione dell'Impianto alla rete di distribuzione ed alla successiva ammissione dell'impianto al Conto energia ed al servizio di Scambio sul posto;
- c) ad eseguire tutti i lavori occorrenti per la realizzazione dell'Impianto e la sua connessione con l'impianto di consumo e con la rete di distribuzione elettrica;
- d) ad erogare i servizi per tutta la Fase di Gestione, secondo le disposizioni del successivo art. 8.

La Società assicura il finanziamento di tutto quanto occorrente alla realizzazione dell'Impianto e all'Erogazione dei servizi, salvo il diritto al Corrispettivo, ricorrendo ai seguenti mezzi:

- Contributo;
- mezzi propri;
- eventuali finanziamenti da terzi.

La Società potrà procedere all'affidamento a soggetti terzi dei contratti e sub-contratti necessari all'esecuzione delle attività e servizi di cui al presente articolo, in conformità alla normativa applicabile.

5.2. Responsabilità della Società

La Società è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nella presente Convenzione, nei documenti allegati e nelle norme applicabili, sono state da essa esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento degli scopi.

La Società è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Comune o a suoi dipendenti o collaboratori, a diretta conseguenza delle attività della Società stessa, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque essa si avvalga per l'esecuzione del Convenzione, sia durante la Fase di Costruzione, sia durante la Fase di Gestione.

5.3. Ulteriori obbligazioni della Società

La Società è tenuta a fornire al Comune, alla conclusione dei lavori, copia di tutta la documentazione prevista



dalle norme di legge e dalle norme tecniche CEI a comprova dell'avvenuta esecuzione a regola d'arte dell'Impianto, nonché copia delle certificazioni di garanzia dei moduli e degli altri componenti, rilasciate dal costruttore.

La Società si impegna inoltre a fornire al Comune ogni altra documentazione o informazione ragionevolmente richiesta.

Alla scadenza del Convenzione, ovvero alla perdita di efficacia della Convenzione per effetto di revoca o risoluzione, la Società consegnerà al Comune gli originali della suddetta documentazione.

6. OBBLIGAZIONI DEL COMUNE

6.1. Principali obbligazioni del Comune

Il Comune si impegna a:

- a) mettere a disposizione della Società le aree e gli spazi indicati nei Documenti di Progettazione, di proprietà del Comune e necessari all'installazione dell'Impianto, concedendo alla Società il diritto d'uso degli stessi per tutta la durata del Convenzione;
- b) consentire l'esecuzione e la posa dei necessari collegamenti e misuratori dell'energia elettrica in immissione presso l'impianto di consumo del Comune, affinché possa essere prestato il servizio di Scambio sul posto;
- c) consentire agli incaricati della Società l'accesso all'Impianto ed agli apparati di misura dell'energia in prelievo e in immissione, ai fini della manutenzione dell'Impianto e della rilevazione dei dati di misura;
- d) pagare con puntualità alla Società il Corrispettivo previsto dal successivo art. 9.2. In proposito il Comune si impegna, su richiesta della Società, a stipulare apposito atto di cessione del credito, in favore della Società, relativamente alla quota di Corrispettivo corrispondente ai ricavi da Tariffa incentivante, in conformità alle istruzioni del GSE;
- e) mantenere attivo ed intestato a proprio nome il contratto con un'Impresa di vendita avente ad oggetto la somministrazione dell'energia elettrica presso l'impianto di consumo al quale è connesso l'Impianto, pagandone regolarmente i corrispettivi, per tutta la durata della Convenzione;
- f) mantenere la destinazione d'uso dell'immobile al quale la fornitura di energia elettrica di cui alla precedente lettera e) si riferisce, quale prevista nei Documenti di Progettazione, per tutta la durata della Convenzione;
- g) per quanto possibile, attuare una programmazione dei prelievi di energia atta ad ottimizzare l'efficienza economica dell'Impianto;
- h) compiere nel più breve tempo possibile e comunque nel rispetto dei tempi previsti per la Fase di Costruzione, tutte le eventuali attività amministrative di propria competenza, necessarie alla realizzazione dell'Impianto;
- i) prestare alla Società ogni ragionevole assistenza in relazione ad attività e provvedimenti amministrativi di competenza di enti o amministrazioni diversi dal Comune, ivi comprese le attività istruttorie ai fini dell'erogazione del Contributo, attivandosi nel più breve tempo possibile;
- j) adottare ogni provvedimento opportuno o necessario al fine della rimozione di eventuali interferenze che possano ostacolare o pregiudicare la realizzazione dell'Impianto entro i termini previsti dalla presente Convenzione;
- k) impedire a terzi l'accesso alla struttura ove è installato l'Impianto, salvo consenso della Società;
- l) evitare la collocazione, anche temporanea, di manufatti, strutture, oggetti o piante in posizione tale da creare oscuramento dell'Impianto.



6.2 Garanzie a favore dei finanziatori

Fermi gli obblighi della Società ai sensi della presente Convenzione, il Comune riconosce che l'ottenimento di eventuali finanziamenti potrà comportare la costituzione di garanzie a favore di terzi finanziatori che potranno includere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la costituzione di privilegio sui beni della Società, ivi incluso l'Impianto, e la cessione a terzi dei crediti della Società nei confronti del Comune.

Il Comune acconsente fin d'ora alla costituzione delle suddette garanzie e si impegna a cooperare con la Società e con gli eventuali terzi finanziatori per tutte le attività necessarie all'erogazione dei finanziamenti assunti dalla Società.

6.3. Responsabilità del Comune

Il Comune è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato dalla sue attività, anche per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, alla Società o suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, per l'intera durata della Convenzione.

7. FASE DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

7.1. Autorizzazioni

La Società si impegna ad attivarsi, entro i tempi riflessi nel Caso Base Iniziale, al fine di ottenere tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed ogni altro provvedimento amministrativo, concessione o contratto, comunque denominato, necessari per la realizzazione dell'Impianto, per la sua Messa in Esercizio e per l'Erogazione dei servizi, fermi restando gli obblighi di cooperazione del Comune ai sensi del precedente art. 6.1.

7.2. Progettazione

La Società è tenuta a sottoporre al Comune, preventivamente all'esecuzione dei Lavori, i Documenti di Progettazione. Entro 15 giorni dalla consegna, il Comune dovrà presentare eventuali osservazioni, che saranno oggetto di revisione congiunta tra le Parti ai fini della loro definizione.

I Documenti di Progettazione dovranno essere predisposti nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia alla data della loro presentazione, tenuto conto di eventuali prescrizioni ed indicazioni fornite dal Comune.

7.3. Revisione delle condizioni contrattuali

Una volta concluso positivamente il collaudo, sulla base dei dati aggiornati relativi a: Costo di realizzazione effettivamente sostenuto, Contributo effettivamente introitato, caratteristiche prestazionali dell'Impianto, valore della Tariffa omnicomprensiva e del Corrispettivo di vendita prevedibile, tempi effettivi di esecuzione dei Lavori, le Parti potranno di comune accordo, secondo correttezza e buona fede, modificare la durata della presente Convenzione e/o l'entità del Corrispettivo.

7.4. Esecuzione dei lavori

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e in conformità alle prescrizioni degli elaborati tecnici, grafici e prestazionali di cui constano i Documenti di Progettazione, nonché nel rispetto di ogni normativa applicabile, incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e di igiene e ogni disposizione, condizione o

adempimento la cui osservanza sia necessaria ad ottenere visti, permessi, nulla osta, autorizzazioni e quant'altro necessario per la realizzazione dell'Impianto e l'Erogazione dei servizi. I componenti e materiali utilizzati dovranno possedere i requisiti e le certificazioni previsti ai fini dell'ammissione dell'Impianto ai regimi incentivanti.

7.5. Varianti

La Società sarà tenuta ad adeguarsi alle varianti eventualmente richieste dal Comune che presentino le seguenti caratteristiche:

- a) introduzione di modifiche di dettaglio e/o di innovazioni migliorative che non determinino un'alterazione sostanziale rispetto ai Documenti di Progettazione;
- b) introduzione di modifiche che non comportino incremento del Costo di costruzione dell'impianto o della tempistica per la realizzazione dei lavori, rispetto a quanto previsto nei Documenti di Progettazione.

E' altresì tenuta ad adeguarsi alle varianti che venissero richieste dal Comune, diverse da quelle sopra elencate, salvo il diritto al Riequilibrio ai sensi del successivo art. 10.2., ricorrendone le condizioni.

7.6. Direzione lavori, Salute e sicurezza

La Direzione dei lavori spetta alla Società, che provvederà mediante propri incaricati.

La Società assume la qualifica di Datore di lavoro e Committente, relativamente all'esecuzione di tutte le attività previste a proprio carico nel presente Convenzione, ai sensi della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Comune metterà a disposizione della Società, prima dell'approvazione dei Documenti di progettazione, i documenti e le informazioni previste dal d.lgs. 81/08.

7.7. Prove e collaudo

La Società darà tempestiva comunicazione al Comune dell'avvenuta ultimazione dei Lavori.

Successivamente la Società consegnerà al Comune il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, la verifica tecnico-funzionale, nonché tutti gli altri documenti compresa l'asseverazione della conformità alle norme tecniche del Gestore di rete, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari, dai quali si rilevi la data di entrata in funzione dell'Impianto, coincidente con la Messa in Esercizio.

E' facoltà del Comune sottoporre a verifica, da parte di un tecnico abilitato, gli atti di collaudo o di regolare esecuzione, compresa la conformità dell'Impianto alle caratteristiche tecniche e di producibilità previste dai Documenti di Progettazione. Detta verifica dovrà essere conclusa, a pena di decadenza, entro il termine di tre mesi dalla data di consegna degli atti di cui sopra.

In caso di esito negativo della verifica, le Parti incaricheranno un terzo tecnico abilitato, di comune fiducia, che statuirà definitivamente in merito entro il termine di tre mesi. In mancanza di accordo, la nomina del tecnico abilitato sarà demandata, ad istanza della Parte più diligente, al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento. Le conseguenti spese saranno in ogni caso equamente ripartite fra le Parti.

7.8. Ritardi

La Società è tenuta a rispettare i tempi previsti dai Documenti di Progettazione per la realizzazione dell'Impianto e

sarà responsabile di ogni ritardo, fatte salve le ipotesi in cui il ritardo sia dovuto a cause non imputabili alla Società.

Nel caso il ritardo sia dovuto a:

- a) Forza Maggiore;
 - b) modifiche normative che rendano necessarie varianti;
 - c) varianti adottate su richiesta del Comune;
 - d) Fatto del Comune;
 - e) mancato rilascio, revoca o annullamento giurisdizionale delle autorizzazioni necessarie ovvero mancata stipula dei contratti con il Gestore di rete o con il GSE, per fatto non imputabile alla Società,
- la Società avrà diritto a una proroga della durata del Convenzione di entità pari al ritardo cumulato in conseguenza del predetto evento o circostanza.

8. FASE DI GESTIONE

8.1. Obbligazioni generali e servizi

La Società si impegna ad erogare, a partire dalla Messa in Esercizio e fino alla scadenza del Convenzione, i seguenti servizi:

- a) messa a disposizione dell'Impianto a favore del Comune, ai fini della produzione di energia elettrica per l'autoconsumo (inclusa l'immissione in rete in regime di Scambio sul posto); in forza di tale disponibilità il Comune assume la qualifica di "Responsabile dell'impianto" e di "Utente dello scambio", ai sensi e per gli effetti di cui al d.m. 19.2.2007 ed alle deliberazioni n. 90/07 e ARG/elt 74/08 dell'AEEG ed s.m.i.;
- b) svolgimento, in nome e per conto del Comune, di tutte le attività amministrative ed adempimenti nei confronti del Gestore di rete, dell'Impresa di vendita e del GSE, necessari od opportuni al fine dell'erogazione della Tariffa incentivante e della corretta erogazione del servizio di Scambio sul posto;
- c) conduzione dell'impianto e sua manutenzione, ordinaria e straordinaria, secondo le prescrizioni del costruttore e le norme tecniche rilevanti, garantendo il mantenimento nel tempo delle caratteristiche di sicurezza, qualità e producibilità previste nei Documenti di Progettazione, nonché l'efficienza ed il valore economico dell'Impianto, salvo il normale deperimento d'uso.

8.2. Interruzione e sospensione dei servizi

La Società assicura il funzionamento dell'Impianto con carattere di continuità, salvo esigenze di manutenzione, guasti accidentali o cause di Forza Maggiore, debitamente motivati.

In caso di interruzione del funzionamento, non giustificata ai sensi del comma precedente, la Società è tenuta a riconoscere al Comune un indennizzo pari alla quota parte del risparmio sulle forniture di energia elettrica che sarebbe spettata al Comune in caso di regolare funzionamento dell'Impianto, secondo le quantità previste nel Caso Base, per il periodo di interruzione.

In caso di sospensione nell'Erogazione dei servizi ovvero mancato funzionamento dell'Impianto dovuti a:

- a) Forza Maggiore;
- b) Fatto del Comune,

la Società avrà diritto a una proroga della durata della Convenzione di entità pari alla sospensione delle attività di gestione conseguenti al detto evento o circostanza.



9. REMUNERAZIONE DELLA SOCIETA'

9.1. Contributo

Il Comune delega la Società ad introitare direttamente l'eventuale Contributo previsto per la realizzazione dell'Impianto e presta la propria eventuale assistenza ai fini della sua concessione ed erogazione.

9.2. Corrispettivo

A fronte delle obbligazioni assunte dalla Società con la presente Convenzione, spetta ad essa, a decorrere dalla Messa in Esercizio, un corrispettivo di servizio annuo, per n. 12 anni, pari **ad € 350,00** per ogni kwp installato.

Il pagamento del corrispettivo avverrà con cadenza bimestrale, entro il giorno 10 del mese successivo al bimestre di riferimento, salvo diverso accordo.

9.3. Interessi di mora

In caso di ritardo nel pagamento di importi dovuti ai sensi della presente Convenzione, saranno dovuti dalla parte inadempiente all'altra parte, interessi di mora nella misura del saggio legale maggiorato di due punti percentuali fino alla data dell'effettivo pagamento.

10. RISOLUZIONE E REVOCA DELLA CONVENZIONE

10.1. Risoluzione per inadempimento della Società

Il Comune potrà dar luogo a risoluzione della presente Convenzione solo previa diffida ad adempiere, comunicata per iscritto alla Società, con l'attribuzione di un termine per l'adempimento ragionevole e comunque non inferiore a 15 giorni, qualora:

- la Società abbia sospeso o interrotto i Lavori per un periodo superiore a giorni 180, ove la sospensione o interruzione non consegua ad Evento Destabilizzante o Fatto del Comune;
- la Società superi di 180 giorni il termine per il completamento dell'Impianto, quale previsto nel cronoprogramma consegnato con i Documenti di Progettazione, ove l'inosservanza del termine non consegua ad Evento Destabilizzante o Fatto del Comune;
- la Società abbia realizzato l'Impianto con caratteristiche tecniche e di producibilità inferiori a quelle previste nei Documenti di Progettazione, definitivamente accertate ai sensi del precedente art. 7.7., e non vi abbia posto rimedio entro 90 giorni dal ricevimento di intimazione scritta del Comune, ove l'inadempimento non consegua ad Evento Destabilizzante o Fatto del Comune;
- la Società sia incorsa in inadempimento delle obbligazioni previste per la Fase di Gestione, tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza dell'Impianto ovvero l'Erogazione dei servizi, e non vi abbia posto rimedio entro 30 giorni dal ricevimento di intimazione scritta del Comune;
- la Società abbia omesso di provvedere ad adeguata copertura assicurativa dell'Impianto, secondo quanto previsto dal successivo articolo 13;
- la Società versi in stato di conclamata insolvenza, ovvero ne sia dichiarato il fallimento, ovvero sia convocata l'Assemblea dei soci per deliberarne la liquidazione o scioglimento.

La diffida di cui al presente articolo non produrrà, in nessun caso, gli effetti della comunicazione di cui all'art.

1456, comma 2 del Codice Civile E.S.Co. BIM

E COMUNI DEL CHIESE S.p.A.
Via Oreste Baratieri, 11 - 38083 CONDINO (TN)
Cod. Fiscale - P.IVA e Iscr. Imprese di TN n.
02126520226
Tel. 0465.622033 - Fax 0465.622215



In pendenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui al presente articolo, il Comune:

- non potrà in nessun caso sospendere l'adempimento dei propri obblighi ai sensi della presente Convenzione;
- non potrà dar corso alla risoluzione della Convenzione;
- dovrà consentire alla Società di proseguire l'Erogazione dei servizi, continuando a versare il relativo Corrispettivo.

Alla scadenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui al presente articolo, ove la Società non abbia posto rimedio alla causa di risoluzione, il Comune avrà facoltà di risolvere la presente Convenzione.

In caso di risoluzione della presente Convenzione ai sensi del presente articolo, oltre al pagamento del Corrispettivo maturato e non ancora versato, il Comune dovrà corrispondere alla Società un'indennità pari:

ai costi effettivamente sostenuti dalla Società (ove l'Impianto non abbia ancora superato la fase di collaudo);
al valore delle opere realizzate, al netto degli ammortamenti (ove l'Impianto abbia superato la fase di collaudo).

In ogni caso dall'indennità dovranno essere dedotti gli importi percepiti dalla Società a titolo di Contributo e gli eventuali costi di riparazione o riduzione in pristino, ovvero per l'esecuzione d'ufficio, sostenuti o da sostenere per effetto dell'inadempimento della Società.

10.2. Risoluzione per inadempimento del Comune e revoca

In caso di:

a) ritardo nel pagamento del Corrispettivo superiore a 90 giorni;

b) Fatto del Comune che dia luogo a:

- sospensione dei Lavori di durata superiore a 180 giorni;
- sospensione nell'Erogazione dei servizi per un periodo superiore a 90 giorni;
- impossibilità di conseguire l'ammissione dell'Impianto ai regimi di incentivazione previsti dalla normativa vigente,
- impossibilità di realizzare l'Impianto secondo le caratteristiche tecniche e di producibilità previste nei Documenti di progettazione,

la Società potrà risolvere la presente Convenzione previa diffida ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile assegnando a tal fine al Comune un termine per adempiere non inferiore a 30 giorni, decorso il quale la Società potrà dichiarare la presente Convenzione risolta.

In caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, o in caso di revoca della Convenzione per motivi di pubblico interesse, il Comune dovrà corrispondere alla Società i seguenti importi:

a) la remunerazione delle attività svolte dalla Società in relazione al Progetto, pari a:

- ove l'Impianto non abbia ancora superato la fase di collaudo:

i costi effettivamente sostenuti dalla Società, al netto di quanto percepito dalla Società a titolo di Contributo;

- ove l'Impianto abbia superato la fase di collaudo:

il valore delle opere realizzate oltre agli oneri accessori (al netto del fondo di ammortamento risultante dall'ultimo bilancio approvato dalla Società), al netto di quanto percepito dalla Società a titolo di Contributo;

b) le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte della Società, ivi compresi i costi finanziari e le penali di risoluzione anticipata ai sensi degli eventuali contratti di finanziamento, in conseguenza della risoluzione o revoca.

10.3. Risoluzione per Forza Maggiore

In caso di Forza Maggiore protratta per più di 180 giorni, ciascuna delle Parti potrà dar luogo a risoluzione della Convenzione ai sensi dell'art. 1463 del Codice Civile.

In caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, il Comune dovrà corrispondere alla Società un importo pari a:

a) la remunerazione delle attività svolte dalla Società in relazione al Progetto, pari a:

- ove l'Impianto non abbia ancora superato la fase di collaudo:

i costi effettivamente sostenuti dalla Società, al netto di quanto percepito dalla Società a titolo di Contributo, ovvero:

- ove l'Impianto abbia superato la fase di collaudo:

il valore delle opere realizzate oltre agli oneri accessori (al netto del fondo di ammortamento risultante dall'ultimo bilancio approvato della Società) al netto di quanto percepito dalla Società a titolo di Contributo.

11. PROPRIETA' DEI BENI DI PROGETTO

Alla scadenza della Convenzione, ovvero alla perdita di efficacia della Convenzione per effetto di revoca o risoluzione ai sensi del precedente articolo 11., l'Impianto passerà nella proprietà del Comune senza necessità di formalità alcuna. Nessun indennizzo e/o compenso dovrà essere corrisposto alla Società per eventuali miglioramenti e/o addizioni effettuati nel corso della Convenzione.

12. ASSICURAZIONE

La Società è tenuta a richiedere ai propri appaltatori e progettisti, per la Fase di Costruzione, l'accensione delle polizze previste dal d.lgs. n. 163/2006 a copertura dei rischi di costruzione e di responsabilità civile verso terzi.

E' altresì tenuta, per la Fase di Gestione, a provvedere alla copertura assicurativa, secondo i migliori standard di mercato, per i seguenti rischi:

- rischi di danni ai beni (c.d. All Risks), per tutta la Fase di Gestione, che non escluda eventi quali esplosioni, incendio e furto. Il massimale non potrà essere inferiore al valore a nuovo dell'Impianto;
- danni a terzi, ivi compreso il Comune, ed ai beni di questi.

Eventuali franchigie o scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico della Società, la quale dovrà trasmettere al Comune copia delle stesse e delle relative quietanze di pagamento dei premi.

La Società dovrà comunicare tempestivamente al Comune l'eventuale impossibilità di reperire sul mercato assicurativo alcune delle Assicurazioni previste a condizioni di premio, franchigia e copertura ragionevoli, con ogni informazione e documentazione idonea a dimostrare detta impossibilità.

13. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ogni contestazione o pretesa che la Società intenda formulare a qualsiasi titolo in relazione al Progetto dovrà essere avanzata mediante comunicazione scritta alla controparte, entro 20 giorni dalla data in cui la Società ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione o pretesa. La contestazione o pretesa potrà essere illustrata e documentata nei 30 giorni successivi alla detta comunicazione. Per le contestazioni o pretese di natura contabile o finanziaria i predetti termini sono raddoppiati. Entro i successivi 30 giorni il Comune dovrà comunicare alla Società le proprie statuizioni in merito alle contestazioni o pretese, ovvero una proposta di transazione.

In caso di mancato accoglimento ovvero di impossibilità di addivenire a transazione, l'eventuale controversia è

devoluta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, competente il Foro di Trento.

14. MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno constare esclusivamente per iscritto.

15. PROPRIETA' INTELLETTUALE

I Documenti di Progettazione, le licenze, i diritti di utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutela industriale sono di proprietà della Società.

Alla scadenza, revoca o risoluzione della Convenzione i diritti sopra citati potranno essere utilizzati dal Comune, nei limiti delle sole finalità di gestione, riparazione e manutenzione dell'Impianto, ferma restando la titolarità esclusiva della Società.

16. PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Concluso, li 20/11/2012

Per il Comune



Per la Società

**F.S.C. RM
E COMUNI DEL CHIESE S.p.A.**
Via Oreste Barattieri, 11 38083 GONDINO (TN)
Cod. Fiscale - P. IVA e Iscriz. Imprese di TN n.
02126520200